

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 giugno 2024, n. 282
C.U.S. - Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB). Aggiornamento del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e mantenimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 utenti accolti giornalmente, denominata "Il Sorriso" presso la nuova sede ubicata in Foggia (FG) alla Via Telesforo n. 47/R.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "*Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD*".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. "*Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7 del 27 novembre 2002 "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 4 il "*Centro Diurno*" avente l'obiettivo centrale di svolgere funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 "*Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria*", pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito all'art. 8 "*Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice*", comma 1 che "*Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (...) sono accreditabili (...)*".

La L.R. 30 novembre 2022, n. 30 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024" prevede all'art. 13 "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18" che:

"1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), è sostituito dal seguente:

"2. I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al regolamento regionale 7/2002, ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 3/2006, sono accreditabili previo rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione Puglia.""

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 10 (Disposizioni comuni alle autorizzazioni) comma 2 che: "La sostituzione del responsabile sanitario è comunicata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento del relativo provvedimento."
- all'art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) commi 1, 2, 4 e 6 che:

"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, (...).

(...)

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

(...)

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.

Con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 28/05/2007 ad oggetto: "Accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 29, comma 4 ter, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 e s.m.i. del Centro Diurno per utenti psichiatrici "Il Sorriso" gestito dal Consorzio Utilità Sociale scarl sito in Foggia in via Vittime Civili, 107/109" il Settore Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha determinato "(...) di conferire, (...), l'accreditamento istituzionale al Centro Diurno per utenti psichiatrici "Il Sorriso" con sede a Foggia in Via Vittime n.107/109 gestito dal C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale con sede legale in Campobasso alla Via Longano, 20. (...)"

Con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 26/11/2014 ad oggetto "C.U.S. Consorzio Utilità Sociale di Campobasso. Autorizzazione al trasferimento definitivo del Centro Diurno psichiatrico denominato "Il Sorriso", dalla Via Vittime Civili 107/109, Foggia, alla Via Telesforo Paolo n. 1, Foggia, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i." il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha determinato di "(...) autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del Centro Diurno denominato "Il Sorriso", gestito dal Consorzio Utilità Sociale (C.U.S.) di Campobasso, da Foggia in Via Vittime Civili nn. 107/109, a Foggia in Via Telesforo Paolo n. 1 (...)"

Con nota prot. 06/2018 del 23/05/2018 ad oggetto *“Domande di Autorizzazione all’Esercizio per Trasferimento e di Mantenimento dell’Accreditamento Istituzionale per Trasferimento della struttura per soggetti con problematiche psichiatriche destinata alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale non ospedaliero denominata Centro Diurno per Utenti Psichiatrici “Il Sorriso” dalla Via Vittime Civili 107/109 71121-Foggia, alla Via Paolo Telesforo n° 47/R-71122 Foggia.”*, trasmessa con Pec del 24/05/2018 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/7777 del 29/05/2018, il legale rappresentante del C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale ha trasmesso *“congiuntamente le istanze in oggetto indicate unitamente alla documentazione di rito”, chiedendo “il rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio per Trasferimento e il Mantenimento dell’Accreditamento Istituzionale con unico procedimento ai sensi della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..”*.

In particolare, nell’istanza di mantenimento dell’accreditamento istituzionale per trasferimento, il legale rappresentante del C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB) ha dichiarato:

“ (...)

1. che per la struttura è:

stata inoltrata in pari data domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie;

2. che la struttura:

rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n° 3 del 13 gennaio 2005 e dal R.R. n° 3 del 5 febbraio 2010;

3. che la struttura:

è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n° 3 del 13 gennaio 2005 e dal R.R. n° 3 del 5 febbraio 2010;

accetta le condizioni di cui all’art. 20 della L.R. 09/2017 e s.m.i. e, in particolare:

a. accetta il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole Unità Sanitarie Locali e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., al fine della stipula dei contratti;

b. si impegna a garantire programmi interni di verifica e di promozione della qualità dell’assistenza;

di essere consapevole che a norma dell’art. 8 quater comma 2 del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del succitato decreto legislativo.

4. che la Direzione e la Responsabilità Sanitaria è affidata al Dott. Luca Miccoli nato a (omissis) il 04 agosto 1949 laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano il 07 luglio 1976, Specializzato presso l’Università degli Studi di Bari in PSICHIATRIA il 08 luglio 1983 e iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Barletta- Andria-Trani al n° 313.”

allegandovi:

“(...)

- Permesso di Costruire;*

- *Segnalazione Certificata per l'Agibilità;*
- *Dichiarazione non Assoggettabilità Certificato Prevenzione Incendi;*
- *Diploma di Laurea del Responsabile Sanitario;*
- *Autorizzazione al Trasferimento definitivo rilasciato dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n° 165 del 26 novembre 2014;*
- *Autorizzazione alla Realizzazione rilasciata dal Comune di Foggia;*
- *Domanda di Autorizzazione all'Esercizio;*
- *Documento di riconoscimento Legale Rappresentante."*

Con nota prot. n. AOO_183/13768 del 11/10/2018, ad oggetto "C.U.S. - Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso. Richiesta di integrazione documentale. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e al mantenimento dell'accreditamento istituzionale presso l'immobile sito in Foggia alla Via Paolo Telesforo n° 47/R, del Centro Diurno psichiatrico "Il Sorriso"" la scrivente Sezione
" (...)

visto l'art. 29, comma 9 della medesima legge, il quale dispone che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'art. 24, comma 3, si avvale del dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.""

ha invitato:
" (...)

- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno psichiatrico "Il Sorriso ubicato presso l'immobile sito in Foggia alla Via Paolo Telesforo n° 47/R, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. previsti per l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nella predetta sede, comunicandone gli esiti;*
- *il Dipartimento di Prevenzione dello ASL BA, ai sensi dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno psichiatrico "Il Sorriso ubicato presso l'immobile sito in Foggia alla Via Paolo Telesforo n 47/R, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di cui di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. previsti per il mantenimento dell'accreditamento nella predetta nuova sede, comunicandone gli esiti."*

In riscontro al predetto incarico prot. n. AOO_183/13768 del 11/10/2018, con nota prot. n. 0090791/26/11/2018/ASL/FG/N_138/P trasmessa con Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15964 del 29/11/2018 ad oggetto "C.U.S Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso. Richiesta di integrazione di documentazione documentale. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e al mantenimento dell'accreditamento istituzionale presso l'immobile sito in Foggia alla via P. Telesforo, n. 47, del Centro Diurno Psichiatrico "Il Sorriso"." il Dirigente Medico della ASL FG ha espresso "(...) parere favorevole per il rilascio al Legale Rappresentante C.U.S Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, dell'autorizzazione all'esercizio Centro Diurno Psichiatrico per n. venti utenti accolti giornalmente, sito nel Comune di Foggia alla via Paolo Telesforo n. 47/R, il cui Responsabile Sanitario è il dr. Francesco Paolo RIZZITELLI, (...)"

Con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 10/04/2019, notificata con prot. n. AOO_183/4691 di pari data, ad oggetto "C.U.S. - Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28, comma 5 della LR. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito del Comune di Foggia, da Via Vittime Civili n. 107/109 a Via Telesforo n. 47/R, del Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Il Sorriso".

la scrivente Sezione ha rilasciato al "(...) C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, il cui legale rappresentante è il Sig. Domenico Mucci, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e smi, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nella sede di Foggia alla Via Paolo Telesforo n. 47/R, del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato "Il Sorriso", il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, nato il 18/12/1951 ed in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2217, con la prescrizione di dover trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento:

- copia dell'istanza con cui il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli chiede al CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 18/12/2021);
 - autocertificazione resa dallo stesso Dott. Francesco Paolo Rizzitelli ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/e quale libero professionista,
- e con la precisazione che:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Francesco Paolo Rizzitelli non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età; (...).

Con Pec del 08/05/2019, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5664 del 10/05/2019 ad oggetto "Autorizzazione all'Esercizio per Trasferimento e al Mantenimento dell'Accreditamento Istituzionale presso l'immobile sito in Foggia alla Via Paolo Telesforo n° 47/R, del Centro Diurno per Utenti Psichiatrici "Il Sorriso". Rif. PROT. n. AOO_183/4691." il legale rappresentante del C.U.S. - Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso ha trasmesso alla scrivente Sezione quanto prescritto con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 10/04/2019.

Con Pec del 06/08/2019, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/11242 del 27/08/2019, ad oggetto "COMUNICAZIONE SOSTITUZIONE RESPONSABILE SANITARIO" il legale rappresentante del C.U.S. - Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB) ha comunicato a questa Sezione "(...) la sostituzione a decorrere dalla data odierna, del Responsabile Sanitario del Centro Diurno per Utenti Psichiatrici denominato "IL SORRISO" (...) identificato nella persona del "Dr. DE MATTIA NICOLA nato a (omissis) il 22/12/1961 laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 18/06/1990 specialista in PSICHIATRIA scritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Foggia.", allegando la relativa documentazione.

Con nota prot. n. 15695/2023 del 02/02/2023 trasmessa con Pec in pari data, indirizzata a questa Sezione, al legale rappresentante del Consorzio Utilità Sociale (C.U.S.) di Campobasso, e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ad oggetto "C.U.S. - Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso con sede legale Via Longano, 20 Campobasso P.IVA 00888400702 Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e al mantenimento dell'accreditamento Istituzionale presso l'immobile sito in Foggia alla Via Paolo Telesforo n° 47/R, del Centro Diurno psichiatrico "Il Sorriso", di

cui è:

Legale Responsabile: Mucci Domenico (...)

Responsabile Sanitario: Dott. De Mattia Nicola nato a (omissis) il 22.12.1961 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 18.06.1990 presso l'Università degli Studi di Bari - Diploma di Specializzazione in Psichiatria conseguito in data 19.11.1996 presso l'Università degli Studi di Bari - Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di FOGGIA (Ordine della Provincia di FOGGIA) (...) Parere favorevole", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/2905 del 03/02/2023, il Dirigente Medico SISP NORD, il Referente UOC SISP NORD e il Direttore ff UOC SISP NORD del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA hanno rappresentato quanto segue:

"In adempimento a quanto disposto dal Dipartimento Regionale per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti Sezione Strategie e governo dell'offerta Servizio Accreditamenti e Qualità con nota prot. n. AOO_183/13768 del 11.10.2018 si comunica che questo Dipartimento di Prevenzione ha concluso con esito favorevole le verifiche di propria competenza.

Si esprime, pertanto, parere favorevole a quanto in oggetto indicato (...)."

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone:

- di prendere atto della variazione del responsabile sanitario comunicata con Pec del 06/08/2019 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/11242 del 27/08/2019 e di aggiornare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il dispositivo della succitata Determinazione Dirigenziale n. 84 del 10/04/2019 come di seguito riportato: "(...) di rilasciare al C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, il cui legale rappresentante è il Sig. Domenico Mucci, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nella sede di Foggia alla Via Paolo Telesforo n. 47/R, del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato "Il Sorriso", il cui Responsabile Sanitario è il Dr. De Mattia Nicola nato a (omissis) il 22/12/1961 laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 18/06/1990 specialista in Psichiatria iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Foggia. (...);
- di rilasciare, ai sensi dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il provvedimento di mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale in capo al C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale con sede legale in Campobasso (CB) alla via Longano n. 20, il cui legale rappresentante è il Sig. Mucci Domenico, per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 utenti accolti giornalmente, denominata "Il Sorriso" presso la nuova sede ubicata in Foggia (FG) alla Via Telesforo n. 47/R il cui responsabile sanitario è il Dott. De Mattia Nicola, nato a (omissis) il 22/12/1961, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Foggia (Ordine della Provincia di Foggia),

con la prescrizione che il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB):

- **trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito indicata:**
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., e del numero e qualifiche del personale da impegnato nella struttura, aggiornato alla situazione attuale;
 - autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per

cento”, art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d’identità;

- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- **trasmetta, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla scrivente Sezione ed al Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Foggia (FG) alla Via Telesforo n. 47/R, pena l’inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell’attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell’autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell’accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia per la verifica dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della rimozione delle carenze nonché della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i. per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019 s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo*

la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL FG è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto della variazione del responsabile sanitario comunicata con Pec del 06/08/2019 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/11242 del 27/08/2019 e di aggiornare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il dispositivo della succitata Determinazione Dirigenziale n. 84 del 10/04/2019 come di seguito riportato: "(...) di rilasciare al C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, il cui legale rappresentante è il Sig. Domenico Mucci, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nella sede di Foggia alla Via Paolo Telesforo n. 47/R, del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato "Il Sorriso", il cui Responsabile Sanitario è il Dr. De Mattia Nicola nato a (omissis) il 22/12/1961 laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 18/06/1990 specialista in Psichiatria iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Foggia. (...)";

di rilasciare, ai sensi dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il provvedimento di mantenimento

dell'accreditamento istituzionale in capo al C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale con sede legale in Campobasso (CB) alla via Longano n. 20, il cui legale rappresentante è il Sig. Mucci Domenico, per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 utenti accolti giornalmente, denominata "Il Sorriso" presso la nuova sede ubicata in Foggia (FG) alla Via Telesforo n. 47/R il cui responsabile sanitario è il Dr. De Mattia Nicola, nato a Foggia (FG) il 22/12/1961, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Foggia (Ordine della Provincia di Foggia),

con la prescrizione che il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB):

- **trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito indicata:**
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., e del numero e qualifiche del personale da impegnato nella struttura, aggiornato alla situazione attuale;
 - autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "*di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento*", art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
 - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- **trasmetta, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla scrivente Sezione ed al Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Foggia (FG) alla Via Telesforo n. 47/R, pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della rimozione delle carenze nonché della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i. per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza*

dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”*, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL FG è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso (CB), gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 utenti accolti giornalmente, denominata “Il Sorriso” presso la nuova sede ubicata in Foggia (FG) alla Via Telesforo n. 47/R;
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Sindaco del Comune di Foggia (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD

Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro